

Comune di Servigliano

Organo di revisione

Verbale n. 9/A del 25 settembre 2020

OGGETTO: *Parere rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 Tuel sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 settembre 2020 avente ad oggetto "Applicazione riduzioni tassa rifiuti (TARI) 2020 in conformità alla deliberazione Arera 158/20 – differimento scadenze - provvedimenti".*

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12 settembre 2020 avente ad oggetto "1. *In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:*

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio (428).

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021. (433)

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020. (434)

[4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. (431) (432)]

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. (429)

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

- a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
- d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni"

che fornisce, tra l'altro, disposizioni in merito alle tariffe Tari; contestualmente appare utile richiamare le disposizioni regolamentari fornite dall'Arera che con la propria deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 ha previsto particolari e puntuali forme di intervento per contrastare gli effetti negativi causati dal Covid-19 in materia di rifiuti ed in particolare all'art. 1 al punto 1.6 rileva "Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle

tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche".

L'Ente alla luce della sopra richiamata disciplina intende procedere nella previsione di una modifica del regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 settembre 2014 introducendo l'integrazione all'art. 27 del predetto regolamento con il seguente comma "E' riconosciuta, al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19, su istanza di parte, una riduzione pari al 18,50% dell'imposta Tari dovuta in relazione all'annualità 2020 per le seguenti tipologie di utenze:

- Attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1° dell'allegato A) della deliberazione Arera 158/2020, enucleate dal DPR 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione;
- Attività di utenze non domestiche, indicate nella tabella 1b dell'allegato A della deliberazione Arera 158/2020 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o con altri atti assunti dalle autorità competenti;
- Attività di utenze non domestiche richiamate nella tabella 2 dell'allegato A della stessa deliberazione, che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopracitati, in base ai giorni di chiusura;
- Per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del DPR 445/2000 il periodo di effettiva chiusura totale o parziale dei locali; non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI) alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi locali comunali e che alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate;
- Le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020".

Si prende atto anche di quanto della modifica delle scadenze previste per il pagamento di quanto dovuto in materia di Tari per il 2020 diversamente da quanto previsto dall'art. 36 comma 3 del regolamento in parola.

Il Revisore dei Conti richiamato:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento di contabilità;
- Il regolamento per la disciplina della Tari approvato con D.C.C. n. 34 del 30 settembre 2014;
- Il DL 18/2020 e la deliberazione Arera n. 158/2020;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12 settembre 2020 avente ad oggetto "Applicazione riduzioni tassa rifiuti (TARI) 2020 in conformità alla deliberazione Arera 158/20 – differimento scadenze - provvedimenti"

condizionatamente

alla preventiva approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio n. 24 del 12 settembre 2020 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175 comma 2 D. Lgs. 267/2000)".

Di valutare la puntuale coerenza del vigente regolamento con l'attuale normativa, anche ai sensi dell'art. 1 comma 738 e seguenti della L. n. 160/2019 s.m.i..

L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

San Severino Marche, 25 settembre 2020

L'Organo di revisione

Dott. Gilberto Chiodi

